

Atto unilaterale d'obbligo per l'installazione di manufatti aziendali temporanei/serre temporanee, destinati allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'imprenditore agricolo, in applicazione dell'articolo 70, comma 1 della L.R.T 65/2014, dell'art. 1 del Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 84 della LRT 65/2014, contenente le disposizioni per la qualità del territorio rurale, approvato con DPGR del 25 agosto 2016, n. 63/R e coordinato con il DPGR 9 gennaio 2020, n. 3/R e dell'art. 75.3 del Regolamento Urbanistico Comunale.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____, il _____, residente in _____, Comune di _____, codice fiscale _____ in qualità di titolare dell'azienda agricola "...." con sede in _____, PIVA _____ e proprietario del terreno ubicato nel Comune di Empoli, identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa n. _____ particella n. _____, per una consistenza totale di mq _____;

PREMESSO:

Che la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 "Norme sul governo del territorio", consente all'imprenditore agricolo, in applicazione dell'art. 70, comma 1 e 2, e dell'art. 1 del Reg. di attuazione n. 63/R/2016, come coordinato con il DPGR 9 gennaio 2020, n. 3/R, l'installazione di manufatti aziendali temporanei, comprese le serre temporanee, per un periodo non superiore a due anni, destinati allo svolgimento dell'attività agricola, in assenza di programma aziendale;

Che l'installazione è subordinata al rispetto di specifiche modalità costruttive;

Che, nello specifico, il manufatto aziendale deve essere realizzato con strutture in materiale leggero, con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, e deve avere le seguenti caratteristiche, in applicazione dell'art. 75.3 del RUC:

- struttura e tamponamenti in legno;
- copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
- manto di copertura in tonalità rosso scuro;
- una sola finestra della superficie massima di mq. 1.

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati teli in materiali plastici, questi a fine uso devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma;

Che l'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

(SOLO IN PRESENZA DI SERRE da inserire in atto)

Che l'installazione di serre temporanee è consentita, altresì, alle seguenti condizioni:

- a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;*
- b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:*
 - 1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;*
 - 2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;*
 - 3) metri 3 dal confine, se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri*

1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

(IN TUTTI I CASI)

Che l'installazione del manufatto aziendale temporaneo/della serra temporanea è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014;

Che la relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:

a) descrizione sommaria del manufatto;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;

d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;

e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata;

f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Che alla comunicazione di cui sopra sono allegati:

a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;

b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l'indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime come sopra specificate;

Che con deliberazione n. del , la Giunta Comunale ha approvato il presente schema tipo di atto unilaterale d'obbligo per l'installazione di tali manufatti aziendali temporanei;

Il presente atto unilaterale d'obbligo, con il quale il richiedente si impegna, per sé, i suoi successori o aventi causa, a titolo di garanzia:

- alla totale rimozione del manufatto entro la scadenza del biennio, ossia entro la data di rimozione indicata nella comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014;

- e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato; costituisce allegato essenziale alla comunicazione di cui sopra per l'installazione dei manufatti aziendali temporanei/serre temporanee di cui trattasi.

Tutto quanto sopra premesso,

La/Il sottoscritta/o _____

DICHIARA

Che l'area sopra catastalmente rappresentata costituisce la superficie complessiva in disponibilità della/del sottoscritta/o, per un totale di mq ;

Che l'installazione del manufatto aziendale temporaneo/di una serra temporanea è necessaria allo svolgimento dell'attività agricola;

Che il manufatto aziendale temporaneo/la serra temporanea non verrà inserito/a nel computo dei beni aziendali;

Con il presente atto, il sottoscritto

SI IMPEGNA ED OBBLIGA

per sé, i suoi successori ed aventi causa, nei confronti del Comune di Empoli:

- a depositare, contestualmente al presente atto unilaterale, comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014, contenente gli elementi di cui alle lett.a),b),c),d),e) e f) sopra citati e corredata della documentazione di cui ai punti a) e b) sopra citati, per l'installazione ai sensi dell'art. 70, comma 1 della LRT 65/2014 di un manufatto aziendale/serra temporanea, da realizzarsi su area posta nel Comune di Empoli, identificata al Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa n. , particella n. ;

- a non trasformare in via permanente il suolo;

- a realizzare il manufatto aziendale temporaneo/la serra temporanea conformemente a quanto prescritto all'art. 70, comma 1 e 2 della LRT 65/2014, all'art. 1 del Reg. di attuazione n. 63/R/2016, come coordinato con il DPGR 9 gennaio 2020, n. 3/R e all'art. 75.3 del RUC;

- ad utilizzare il manufatto aziendale temporaneo/la serra temporanea realizzato solo per l'esercizio di attività agricole, astenendosi da utilizzazioni diverse o incompatibili con la suddetta destinazione anche solo in parte o in via temporanea. Tale obbligo deve intendersi esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione della costruzione stessa. Dell'inosservanza di tale obbligo ne è responsabile il concessionario;

- alla rimozione del manufatto aziendale temporaneo/della serra temporanea e alla contestuale risistemazione dello stato dei luoghi entro e non oltre due anni e, comunque, alla data indicata nella comunicazione depositata.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dal titolo VII, capo II della LRT 65/2014.

Il sottoscritto dà assicurazione di non aver contratto precedentemente al presente atto obbligazioni od oneri incompatibili con gli impegni fin qui assunti.

Sarà compito del Comune vigilare sulla corretta realizzazione ed utilizzazione del manufatto.

Per eventuali controversie che potranno derivare dal presente atto sarà competente il Tribunale di Firenze.

Il presente atto unilaterale d'obbligo non potrà essere modificato senza il preventivo nulla osta scritto del competente organo del Comune di Empoli.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto unilaterale d'obbligo sono a totale carico dei richiedenti.

Il Sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, fatte le ammonizioni di cui all'art. 76 del suddetto D.P.R. AUTENTICO la firma del Sig/Sig.ra. nato/a a il apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità mediante carta identità n. rilasciata dal Comune di in data

Empoli, Il Segretario Generale

Dr.ssa Rita Ciardelli

Diritti di Segreteria € 0,52